

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Klyuyev, per quanto concerne la domanda di annullamento di cui al ricorso.
- 4) Il sig. Klyuyev è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio, per quanto concerne la domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento delle conclusioni.
- 5) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 261 dell'11.8.2014.

Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 — Arbuzov/Consiglio

(Causa T-434/14) (¹)

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Prova della fondatezza dell'inserimento nell'elenco»)

(2016/C 098/49)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: M. Machytková e P. Radošovský, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), e della decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119 (GU L 111, pag. 91), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato inserito nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

- 1) La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119, è annullata nei limiti in cui riguarda il sig. Sergej Arbuzov.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Sergej Arbuzov.

(¹) GU C 282 del 25.8.2014.